In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le arance amare o bigarade

(Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(66/610/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3 e l'articolo 29;

Vista la lettera del 13 giugno 1966 con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario di 60 tonnellate, ai dazi del 4,5 % e del 6 % a seconda dei periodi, per le arance amare o bigarade delle voci ex 08.02 A I e II della tariffa doganale comune contemplate nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, le arance amare erano importate nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio, mentre i dazi della tariffa doganale comune sono del 15 % e del 20 % a seconda del periodo;

Considerando i seguenti dati statistici forniti dagli Stati membri richiedenti:

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966
Importazioni					stato di utilizzazione del contingente tariffario per il 1966 al 31. 5. 1966: nessuna importazione
Totali	dati non disponibili	93	146	dati non disponibili (1)	
— C.E.E.		35	49		
di cui Italia		34	49		
— Paesi terzi		58	97		
Esportazioni:	trascurabili				

(1) A partire dal 1965 nella stessa rubrica delle arance dolci.

Considerando che la concessione di contingenti tariffari, ai sensi dell'articolo 25, a beneficio di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, per rimediare agli inconvenienti che potrebbero risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti di cui all'articolo 29;

Considerando che gli Stati membri richiedenti devono in particolare assicurare l'approvvigionamento di arance amare delle loro industrie conserviere; che la concessione di un contingente tariffario di volume e a un dazio adeguati per le arance amare non può compromettere, per quanto riguarda i prodotti considerati nella presente decisione, la realizzazione degli obiettivi della politica comune elaborata dalla Comunità nel settore della frutta, a causa, da un lato, del livello ridotto degli scambi intracomunitari rispetto alle disponibilità comunitarie esportabili e, dall'altro, dei dazi ridotti dei contingenti previsti dalla presente decisione; che, d'altra parte, non sussiste alcun motivo di temere che un contingente tariffario di volume adeguato determini nell'utilizzazione di detti prodotti un aumento tale da ostacolare lo sviluppo della produzione comunitaria di prodotti analoghi; che le arance amare non entrano in concorrenza effettiva con gli altri frutti; che, anche se è necessario provvedere affinché le condizioni di approvvigionamento delle industrie conserviere degli Stati membri richiedenti non falsino la concorrenza tra gli Stati membri per i prodotti finiti, tale pericolo non sembra rilevante nel caso in esame, in quanto i due Stati membri che non richiedono contingenti tariffari per i prodotti in causa, cioè l'Italia e la Francia, dispongono di un approvvigionamento proprio;

Considerando che, nell'insieme della situazione sopra descritta, risulta che gli Stati membri richiedenti incontrano delle difficoltà che giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune; che tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che la media delle importazioni di arance amare dai paesi terzi effettuate dagli Stati membri richiedenti nel 1963 e nel 1964 supera largamente il volume del contingente di 60 tonnellate chiesto per il 1967; che tale livello dovrebbe probabilmente essere raggiunto anche nel 1966; che tale cifra lascia ancora un margine sufficiente per consentire il collocamento di eventuali disponibilità comunitarie supplementari esportabili verso l'Unione economica belgo-lussemburghese; che il volume richiesto di 60 tonnellate sembra pertanto adeguato;

Considerando che, per la fissazione dei dazi dei contingenti, è necessario tener conto della situazione particolare del prodotto in causa e del grado di attuazione dell'Unione doganale; che, d'altra parte, il compimento di tale unione doganale è previsto per il 1968; che tali considerazioni inducono ad applicare al contingente tariffario per i prodotti in causa dazi uguali al 40 % dei dazi della tariffa doganale comune; che, per i prodotti che formano oggetto della presente decisione, gli Stati richiedenti non hanno addotto motivi che giustificherebbero eccezionalmente la fissazione dei dazi ad un livello inferiore; che su queste basi i dazi dei contingenti sono rispettivamente dell'8 % per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 1967 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 1967 e del 6 % per il periodo dal 1° aprile al 15 ottobre 1967;

Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali sono riportati nella presente decisione, non si possono trarre indicazioni che permettano di concludere che la concessione di un contingente tariffario nei limiti indicati sarebbe tale da provocare perturbazioni notevoli sul mercato dei prodotti in causa;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possano essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per coprire il fabbisogno diretto degli utilizzatori degli Stati membri interessati, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello Stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'Unione economica belgo-lussemburghese è concesso un contingente tariffario per l'importazione dai paesi terzi di arance amare o bigarade delle voci ex 08.02 A I e II della tariffa doganale comune, entro i limiti di un quantitativo di 60 tonnellate ed ai dazi dell'8 % per i periodi dal 1° gennaio al 31 marzo 1967 e dal 16 ottobre al 31 dicembre 1967 e del 6 % per il periodo dal 1° aprile al 15 ottobre 1967.

In nessun caso tuttavia il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

Il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativo alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i semi di barbabietola

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/611/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 18 maggio 1966 con la quale la Repubblica italiana ha domandato, per il periodo dal 1° novembre 1966 al 31 ottobre 1967, la concessione di un contingente tariffario di 1.500 tonnellate al dazio del 2,2 % per i semi di barbabietola da zucchero delle seguenti varietà: «Eagle Hill», «Maribo», «Buszczinski», «Janaz» e «Saroz» della voce ex 12.03 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune, i suddetti prodotti erano importati nella Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 15 %;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

(in tonnellate)

Importazioni	Totale	C.E.E.	Paesi terzi
1961	3.205	1.743	1.462
1962	2.847	1.938	909
1963	3.260	1.888	1.372
1964	3.335	2.127	1.208
1965	3.158	2.257	901

Considerando che, per quanto concerne più particolarmente le varietà e qualità contemplate nella presente decisione, lo Stato membro richiedente ritiene che il suo fabbisogno d'impor-